

Lo sai che...



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Lo sai che...

“DETRAZIONI PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: PROROGA E NUOVE MISURE”**Lo sai che le detrazioni per riqualificazione energetica e ristrutturazioni edilizie sono state potenziate?**

Le detrazioni per recupero del patrimonio edilizio (36%) e riqualificazione energetica (55%) sono state oggetto di riordino e temporanei incrementi (al 50% e 65%), con ampliamento all'acquisto di mobili, inclusi alcuni grandi elettrodomestici.

A - DETRAZIONE PER LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art.16-bis, TUIR)

Il D.L. n.83/12 ha stabilito l'aumento della detrazione al 50% e del limite di spesa a 96.000 € dal 26/06/12 al 30/06/13, poi ulteriormente prorogato fino al 31/12/13 dall'art.16, co.1, D.L. n.63/13, conv. L. n.90/13.

Beneficiari	Contribuenti residenti/e non, proprietari e nudi proprietari, altri possessori (inquilino, comodatario, usufruttuario, diritto abitazione). Spetta all'imprenditore su immobili destinati a locazione/comodato.
	Attenzione - in caso di variazione titolarità, spetta al nuovo titolare dell'immobile (salvo diverso accordo scritto nell'atto); nel caso di cessazione locazione o comodato, l'inquilino o comodatario continua a fruirne.
Interventi	Spese per manut. ordinaria su parti comuni condominiali; manut. straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; ricostruzione immobile danneggiato eventi calamitosi; adozione misure antisismiche; realizzazione box/posti auto pertinenziali. Incluse progettazione e prestazioni professionali, acquisto materiali, oneri urbanizzazione. Escluse spese trasloco e custodia mobili.
Misura	Per il 2013: 50% , con il limite di 96.000 € per u.i. Dal 2014: 36% con il limite di spesa di 48.000 € per u.i.
	Attenzione - per spese finalizzate all'adozione di misure antisismiche su abitazioni principali e immobili strumentali situati in zone sismiche ad alta pericolosità, le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 5/08/13, spetta, fino al 31/12/13, la detrazione del 65% con limite spesa di 96.000 € per u.i.
Rate	Detrazione IRPEF, ripartita in 10 rate annuali di pari importo. No cumulo con detrazione lett. C) (cft. Sotto)
Obblighi	In UNICO/730 indicare dati catastali immobile (per lavori effettuati da detentore: estremi registrazione atto locazione/comodato e altri dati richiesti per controllo detrazione); pagamento con bonifico bancario/postale; comunicazione preventiva ASL (salvo eccezioni previste dai decreti leg.vi su sicurezza cantieri); conservazione documentazione (abilitazioni, accatastamento, ICI, bonifici, fatture).

B. DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (art.16, co.2, D.L. n.63/13, conv. L. n.90/13)

Acquisto mobili, inclusi grandi elettrodomestici (cat.≥ A+, A per i forni): detrazione **50%** sempre che siano destinati ad **arredare l'immobile in cui sono effettuati gli interventi di recupero**. Spesa max 10.000€ (si aggiunge alla soglia di 96.000 €): fruibile in 10 rate annuali costanti; spese sostenute **dal 6/6/2013**, obbligo **bonifico** bancario/postale (Com.Stampa Agenzia 4/7/2013). Si ritiene che: ●limite di 10.000€ riferito a ogni immobile oggetto di ristrutturazione; ●tra le spese è incluso trasporto e montaggio mobili (circ. 35/E/09 e 21/E/10).

Attenzione – Non è indicato il periodo temporale di acquisto dei beni, ma solo la decorrenza. Necessario il collegamento con “ristrutturazioni”, ma manca il riferimento temporale degli interventi. Necessità di un chiarimento ministeriale.

C. DETRAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (art.1, cc. 344-347, L. n.296/06)

Dal 2007, prorogata più volte nella misura del 55%. L'art.14 D.L. n.63/13, conv. L. n.90/13, proroga e innalza al 65% la detrazione fino al 31/12/13 (30/06/14 per le parti comuni condominiali o per la totalità immobili del singolo condominio).

Beneficiari	Contribuenti, residenti/e non, anche titolari di reddito d'impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento (compresi inquilino, detentore, titolare di diritto reale). Dall'1/01/14 detrazione riservata alle sole persone fisiche (art.16-bis, lett. h, TUIR). Attenzione - variazione titolarità, vedi lett. A. (cfr. sopra).
Interventi	Spese riq.ne energetica, compresi lavori edili/prestazioni professionali, su edifici esistenti, di qualunque categoria catastale (abitativi, rurali, strumentali). Incluse sostituzioni di: imp. riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia; scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Misura	Per spese dal 6/06/13 al 31/12/13 (prorogato al 30/06/14 per condomini): 65% . Dall'1/01/14 (1/07/14 per condomini): 36% . Spetta entro limiti di importo diversi per tipologia di intervento.
Modalità	Detrazione IRPEF/IRES. Ripartita in 10 quote annuali di pari importo. No cumulo con altre agevolazioni sul medesimo intervento (detrazione lett. A, incentivi comunali, etc.)
Obblighi	Asseverazione, scheda informativa/certificazione energetica rilasciati da tecnici; trasmissione all'ENEA entro 90 gg. (si remissione in bonis); pagamento con bonifico bancario/postale (esclusi titolari reddito d'impresa).